

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1881

anni di corso forzoso rarissime volte gli istituti di credito hanno domandato un aumento di sconto, essi sonosi sempre rassegnati a ciò che il Governo ha loro suggerito riguardo a questo particolare. Quando in novembre tutto accennava ad una grave crisi, non furono tanto gli istituti di credito, quanto il commercio e l'industria che chiesero un aumento dello sconto, perchè all'industria ed al commercio premeva d'aver denaro pei loro bisogni, e poco importava di pagare il mezzo o l'uno per cento di più di sconto. Si assicuri adunque l'onorevole Romano che dal lasciarsi alle Banche la facoltà di regolare lo sconto non verranno quei danni ch'egli paventa. D'altronde, come ben diceva l'onorevole relatore, lasciamo che si faccia un esperimento riguardo alla libertà dello sconto, poichè il Parlamento, quando vi ravvisi inconvenienti, sarà sempre nel suo diritto di provvedere, mentre siamo qui appunto per far leggi secondo che sorgono la necessità. Da questa libertà non verranno danni. Se poi ne avvenissero, come teme alcuno dei nostri colleghi, il Parlamento saprebbe provvedervi. Dal canto suo il Governo prenderebbe certamente l'iniziativa degli opportuni provvedimenti. *(Bene!)*

Dopo ciò prego l'onorevole Romano di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Romano ritira o mantiene il suo emendamento?

ROMANO GIUSEPPE. Ritiro il mio emendamento, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sulla futura sorveglianza delle Banche e rimanendo fermo nelle mie convinzioni sul passato. *(Benissimo!)*

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 15 di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 16.

« Il corso legale dei biglietti delle Banche d'emissione è prorogato a tutto l'anno 1883 con le norme stabilite dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1874.

« Durante il corso legale il Governo avrà facoltà di determinare con decreto reale la riscontrata fra i sei istituti d'emissione, e fra essi ed il Tesoro dello Stato, con le norme stabilite dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1874. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Canzi. *(Non è presente)*

Non essendo presente perde il suo turno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. Mi riservo di parlare sull'articolo 19.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, verremo agli emendamenti. Uno di questi è dell'onorevole Panattoni,

il quale essendosi dovuto assentare per ragioni di ufficio, ha dichiarato di ritirare i suoi emendamenti. *(Bravo!)*

Poi viene quello dell'onorevole Vacchelli di cui do lettura:

« Art. 16 primo capoverso.

« È data facoltà al Governo di prorogare con reali decreti gradatamente sino alla fine del 1883 ad alcuno od a tutti gli istituti d'emissione il corso legale dei loro biglietti, nei limiti stabiliti coll'articolo 15 della legge 20 aprile 1874. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato do facoltà all'onorevole Vacchelli di svolgerlo.

VACCHELLI. Io dubito che una proroga assicurata fin d'ora per un lungo periodo renda troppo tranquille le amministrazioni delle Banche e temo che non siano abbastanza sollecite nell'adottare quei provvedimenti, sia per restringere la circolazione, come per liquidare gl'impegni diretti che sono necessari perchè possano affrontare tranquillamente la circolazione fiduciaria senza la protezione del corso legale. Mi pare inoltre opportuno dare ora forza al Governo verso le Banche, anche in relazione della questione monetaria, affinchè regolino il cambio dei biglietti a seconda delle istruzioni che il Governo crederà necessario di dare, per quel complesso di considerazioni che furono già svolte in quest'Assemblea. Credo inoltre che se nell'anno venturo approveremo il nuovo ordinamento delle Banche potrà giovare di non trovarci impegnati al corso legale a tutto l'anno 1883, mentre il nuovo ordinamento potrebbe prima attuarsi.

Una mia proposta, affatto consimile a quella che ho ora presentata, venne accolta dalla Camera nel 1879; e, se non se ne ebbero effetti così grandi come io desideravo, senza dubbio se ne ottennero dei vantaggi notevoli.

Nella discussione generale, il ministro, in massima, si è mostrato non alieno dall'accogliere l'ordine di idee da me raccomandato; vorrei quindi sperare che la Commissione, facendo una eccezione a quella severità con cui considera gli emendamenti presentati, volesse far buon viso alla mia proposta. Ad ogni modo, io mi limito a queste pochissime parole per conformarmi al desiderio della Camera di affrettare la votazione della legge.

PRESIDENTE. Un altro emendamento è quello dell'onorevole Romano Giuseppe. *(Oh! oh!)*

L'onorevole Romano Giuseppe propone che al secondo alinea dell'articolo 16 della Commissione sia sostituito il seguente:

« Il Governo, fra un mese dal giorno che andrà